

- 2) Le consulenze finanziarie relative all'investimento di capitale erogate nell'ambito di un'intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/92 e non in quello della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU C 14 del 16.1.2017.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal SØ- og Handelsretten — Danimarca) — Ernst & Young P/S / Konkurrencerådet**

(Causa C-633/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese — Regolamento (CE) n. 139/2004 — Articolo 7, paragrafo 1 — Realizzazione di una concentrazione prima della notifica alla Commissione europea e della dichiarazione di compatibilità con il mercato comune — Divieto — Portata — Nozione di «concentrazione» — Recesso da un accordo di cooperazione con un terzo da parte di una delle imprese partecipanti alla concentrazione)**

(2018/C 259/11)

Lingua processuale: il danese

**Giudice del rinvio**

SØ- og Handelsretten

**Parti**

Ricorrente: Ernst & Young P/S

Convenuto: Konkurrencerådet

**Dispositivo**

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), dev'essere interpretato nel senso che una concentrazione è realizzata unicamente mediante un'operazione che, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, contribuisce al cambiamento di controllo dell'impresa-obiettivo. Non si può considerare che il recesso da un accordo di cooperazione, in circostanze come quelle del procedimento principale, che spetta al giudice del rinvio verificare, comporti la realizzazione di una concentrazione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale recesso abbia prodotto o no effetti sul mercato.

<sup>(1)</sup> GU C 46 del 13.2.2017.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lille — Francia) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais**

(Causa C-647/16) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo — Procedure di presa e di ripresa in carico — Articolo 26, paragrafo 1 — Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto]**

(2018/C 259/12)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal administratif de Lille